

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA



HHJ8SL

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VELLETRI (RM) VIA DI TRONCAVIA 6 CAP 00049
Domicilio digitale/PEC	volscaservizispa@legalmail.it
Telefono	06 96154012
Numero REA	RM - 1287454
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11211231003
Partita IVA	11211231003
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	15/12/2010
Data iscrizione	23/12/2010
Data ultimo protocollo	06/12/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	ROSSI PAOLO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	28/12/2010
Attività prevalente	raccolta e trasporto di rifiuti solidi non pericolosi
Codice ATECO	38.11
Codice NACE	38.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	2.500.090,00
Addetti al 30/09/2023	94
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
Amministratori	5
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	3
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	3
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	37

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	19
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	19
5 Amministratori	22
6 Sindaci, membri organi di controllo	25
7 Attività, albi ruoli e licenze	27
8 Sedi secondarie ed unita' locali	29
9 Aggiornamento impresa	30

1 Sede

Indirizzo Sede legale	VELLETRI (RM) VIA DI TRONCAVIA 6 CAP 00049 Telefono: 06 96154012 Telefax: 06 96154021
Domicilio digitale/PEC	volscaservizispa@legalmail.it
Partita IVA	11211231003
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 1287454

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 11211231003 Data di iscrizione: 23/12/2010 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/12/2010
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO 1. LA SOCIETA' OPERA NELL ALVEO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL ART. 2 COMMA 1 LETT H) DEL D.LGS. 175/2016 NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI SOCI E HA AD OGGETTO LE ... - ORGANO AMMINISTRATIVO 1.LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DI LEGGE SULLE SOCIETA' PUBBLICHE, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O, PREVIA DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA MOTIVATA DA SPECIFICHE RAGIONI DI ...
Poteri da statuto	
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11211231003
del Registro delle Imprese di ROMA
Data iscrizione: 23/12/2010

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/12/2010
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 07/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA
Data atto di costituzione: 15/12/2010

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2010
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

OGGETTO 1. LA SOCIETA' OPERA NELL ALVEO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL ART. 2 COMMA 1 LETT H) DEL D.LGS. 175/2016 NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI SOCI E HA AD OGGETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DAL MEDESIMO D.LGS. 175/2016 ALL ART. 4 COMMA 2 LETT. A) D) ED E). 2. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO I SERVIZI DI IGIENE URBANA CHE COMPREDONO: A) SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SIA PERICOLOSI CHE NON PERICOLOSI; B) SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI; C) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, DI PIAZZE, DI GIARDINI PUBBLICI NONCHE' AREE COMUNQUE DESTINATE; D) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI; E) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI R.S.U. DIFFERENZIATI SIA PERICOLOSI CHE NON; F) SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E DISINFEZIONE DELLE PIAZZOLE OVE SONO COLLOCATI GLI STESSI; G) SERVIZI VARI ED OCCASIONALI A RICHIESTA DEI COMUNI SOCI (PER FIERE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE CIVILI FOLCLORISTICHE ECC.); H) SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA; I) COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI E PRODOTTI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI; J) SERVIZI DI RACCOLTA DI R.S.U. NELLE AREE CIMITERIALI, DELLE CASE CIRCONDARIALI, DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTOUFFICIALI C.C., DEGLI OSPEDALI CIVILI, DELLE SCUOLE RURALI E DEI GIARDINI PUBBLICI; K) BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE SU RICHIESTA DEI COMUNI SOCI; L) GESTIONE DI PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA; M) RISCOSSIONE DELLA TARIFFA, O COMUNQUE DENOMINATO COMPENSO PER L ATTIVITA' RELATIVA AI SERVIZI, COMUNQUE FACENTI PARTE DELL OGGETTO SOCIALE; N) ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE AFFIDATI DAI COMUNI SOCI E REGOLATI CON APPOSITO CONTRATTO DI SERVIZIO ; O) ATTIVITA' PER PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COGENERAZIONE, TERMOVALORIZZAZIONE. 3. LA SOCIETA' HA AD OGGETTO ALTRESI' OGNI ALTRA ATTIVITA' COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE DI QUELLE ISTITUZIONALI, QUALI: A) ENERGETICO; B) AMBIENTALE; C) IMMOBILIARE; D) INDUSTRIALE NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' STRUMENTALE CONNESSA AI PUBBLICI SERVIZI. I SUDETTI SERVIZI E ATTIVITA' FORMANO OGGETTO DELLA SOCIETA' NEL LORO CICLO COMPLETO, DALLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA GESTIONE ED ESERCIZIO DEGLI STESSI. NEI SETTORI DI PROPRIO INTERESSE LA

SOCIETA' PUO' PROMUOVERE E REALIZZARE MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE VARIE FASI DEI PROCESSI INDUSTRIALI NONCHE' ACQUISIRE, CEDERE E SFRUTTARE PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI O INVENZIONI. TUTTE LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE POTRANNO ESSERE ESERCITATE SOLO DIRETTAMENTE. 4. I PREDETTI SERVIZI SONO DEFINITI UNILATERALMENTE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA BASE DI CONTRATTI DI SERVIZIO E CAPITOLATI CHE LA SOCIETA' SVOLGE IN REGIME DI AFFIDAMENTO DIRETTO. 5. INOLTRE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE QUELLE ALTRE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE CHE SARANNO RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, IVI COMPRESI: L ACQUISTO E L ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO DI ENTI PUBBLICI; L ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI PROVINCIALI, REGIONALI E COMUNITARI, ANCHE CONCORRENDO ALLA LORO ATTRIBUZIONE; E' COMUNQUE ESCLUSA IN OGNI CASO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO. 6. LA SOCIETA' REALIZZA E GESTISCE TALI PRODOTTI/SERVIZI E ATTIVITA' DIRETTAMENTE PER CONTO DELL ENTE OVVERO DEGLI ENTI PARTECIPANTI CHE ESERCITANO SULLA STESSA IL CONTROLLO ANALOGO ANCHE CONGIUNTO. LA SOCIETA' E' IN OGNI CASO VINCOLATA AD ESERCITARE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ENTI LOCALI SOCI, E COMUNQUE CON LE COLLETTIVITA' E NEI TERRITORI RAPPRESENTATI DAI SOCI, IN MODO TALE CHE SIA ASSICURATO CHE OLTRE L OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO SIA EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DAGLI ENTI PUBBLICI SOCI. LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDETTO LIMITE E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. 7. IL MANCATO RISPETTO DEL SUDETTO LIMITE QUANTITATIVO COSTITUISCE GRAVE IRREGOLARITA' AI SENSI DELL ART. 2409 C.C. E DELL ART. 15 COMMA 2 ART. 4 D.LGS. 175/2016. 8. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

Poteri

poteri da statuto

- ORGANO AMMINISTRATIVO 1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DI LEGGE SULLE SOCIETA' PUBBLICHE, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O, PREVIA DELIBERAZIONE DELL ASSEMBLEA MOTIVATA DA SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA, DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI TRE O DI CINQUE COMPONENTI. 2. NELLA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DEVE ESSERE ASSICURATO L EQUILIBRIO DI GENERE, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. 3. LA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DA ELEGGERE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DALLA L. 12 LUGLIO 2011 N. 120. 4. LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALL ASSEMBLEA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI. 5. GLI AMMINISTRATORI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E AUTONOMIA STABILITI DALLA VIGENTE NORMATIVA E NON INCORRERE IN CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O INCONFERIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE. 6. GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTROLLANTI O VIGILANTI, SALVO CHE SIANO COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. 7. COSTITUISCONO ALTRESI' CAUSE DI INCONFERIBILITA' DELL INCARICO E DI DECADENZA IL MANCATO RISPETTO E L'INFRAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E PENALI. 8. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE: -SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.; - SI TROVINO IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI CON SOCIETA'. - SI TROVINO IN UNA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DISCIPLINATE DAL D.LGS. 39/2013. 9. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA FINO AD UN MASSIMO DI TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL ASSEMBLEA CONVOCATA PER L APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI. 10. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL ART. 2383 C.C 11. IL CONSEGUIMENTO DI UN RISULTATO ECONOMICO NEGATIVO PER DUE ANNI CONSECUTIVI RAPPRESENTA GIUSTA CAUSA AI FINI DELLA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI. - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 1. SE NEL CORSO DELL ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, VERRANNO SOSTITUITI, RISPETTIVAMENTE, DA UNO O PIU' NUOVI AMMINISTRATORI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LE MODALITA' DI CUI ALL ART. 2386 DEL CODICE CIVILE. GLI AMMINISTRATORI TEMPORANEAMENTE NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA. 2. SE, PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE, VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE SENZA INDUGIO L ASSEMBLEA PERCHE' PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI. SE VENGONO A CESSARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L ASSEMBLEA PER LA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI DEVE ESSERE CONVOCATA D URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. IL CONSIGLIO, LADDOVE COSTITUITO A NORMA DI LEGGE, SI

RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' O ALTROVE, PURCHE' NELL AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE. 2.LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L OPPORTUNITA', OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE. 3.LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE PEC O LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O FAX, CONTENENTE L INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL ORA E DELL ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA. 4.LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITA' SONO VALIDE SE SONO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA. 5.LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL ORDINE DEL GIORNO E' AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI. 6.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PRESIDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI. 7.IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIRIGE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITA' DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE. 8.LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA. 9.LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L ADUNANZA. 10.I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL SEGRETARIO E' DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO. 11.E AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO. - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI NECESSARIE PER L ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' PER ASSICURARE IL SUO ORDINARIO FUNZIONAMENTO ED ANDAMENTO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE. - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' 1.AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL AMMINISTRATORE UNICO SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO. 3.IL PRESIDENTE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 4.IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST ULTIMO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'. 5.PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITI DA ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA. - VICE PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI SPECIALI 1.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE FRA I PROPRI COMPONENTI UN VICE PRESIDENTE ESCLUSIVAMENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTI, SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI. 2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE E REVOCARE UN DIRETTORE GENERALE, DETERMINANDONE I POTERI, LA DURATA DELL INCARICO E GLI EMOLUMENTI, PREVIO PARERE VINCOLANTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO. 3. IL DIRETTORE GENERALE E' SCELTO NEL RISPETTO DELLE NORME DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRA SOGGETTI IN POSSESSO DI ELEVATA ATTITUDINE PROFESSIONALE E SPECIFICA ESPERIENZA MANAGERIALE. 4. PER LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE, NON POTRANNO ESSERE CUMULATI PIU' COMPENSI MA

OCCORRERA' ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE TRA LE DUE CORRESPONSIONI. 5. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI. 6. AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA. 7. E' FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE E AI DIRIGENTI DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO INDENNITA' O TRATTAMENTI DI FINE MANDATO DIVERSI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, OVVERO STIPULARE PATTI O ACCORDI DI NON CONCORRENZA, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 2125 C.C. - COMPENSI 1. ALL'AMMINISTRATORE UNICO E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE NONCHE' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO. 2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARA' VALIDA FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA. 3. NELLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 11, COMMA 6, DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. 175/2016 SE COMPATIBILE CON LE RISORSE FINANZIARIE E PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. 4. E' FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE GETTONI DI PRESENZA O PREMI DI RISULTATO DELIBERATI DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', E IL DIVIETO DI CORRISPONDERE TRATTAMENTI DI FINE MANDATO. - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'. 1. I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SONO SOGGETTI ALLE AZIONI CIVILI DI RESPONSABILITA' PREVISTE DALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI SALVA LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL DANNO ERARIALE CAUSATO DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' IN HOUSE. 2. COSTITUISCE DANNO ERARIALE IL DANNO, PATRIMONIALE O NON PATRIMONIALE, SUBITO DAGLI ENTI LOCALI SOCI, IVI COMPRESO IL DANNO CONSEGUENTE ALLA CONDOTTA DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI O COMUNQUE DEI TITOLARI DEL POTERE DI DECIDERE PER ESSI, CHE, NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI DI SOCIO, ABBIANO CON DOLO O COLPA GRAVE PREGIUDICATO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE. 3. CIASCUN ENTE LOCALE SOCIO, INDIPENDENTEMENTE DALL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE DI CUI E' TITOLARE, E' LEGGITTIMATO A PRESENTARE DENNIZIA DI GRAVI IRREGOLARITA' AL TRIBUNALE. - COLLEGIO SINDACALE 1. IL COLLEGIO SINDACALE E' COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE, E DUE SUPPLEMENTI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, I QUALI DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA E POSSONO ESSERE RIELETTI DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI. 2. LA CESSAZIONE DEI SINDACI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO. 3. OLTRE AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2399 I SINDACI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E AUTONOMIA STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. 4. NELLA SCELTA DEI SINDACI DEVE ESSERE ASSICURATO L'EQUILIBRIO DI GENERE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. 5. IL COLLEGIO SINDACALE HA I DOVERI E I POTERI DI CUI AGLI ARTT. 2403 E 2403-BIS DEL CODICE CIVILE. 6. IL COLLEGIO SINDACALE E' REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI. 7. IL COMPENSO COMPLESSIVO DI TUTTE LE FUNZIONI SVOLTE DAL COLLEGIO SINDACALE E LEGALI NON POTRA' SUPERARE L'IMPORTO DEL COMPENSO PERCEPITO DAI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VELLETRI. - CONTROLLO CONTABILE 1. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2409-BIS DEL CODICE CIVILE, L'ASSEMBLEA NOMINA UN REVISORE CONTABILE O UNA SOCIETA' DI REVISIONE INCARICATA DI SVOLGERE TALE FUNZIONE, DETERMINANDONE IL CORRISPETTIVO PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO CHE NON PUO' ECCEDERE I TRE ESERCIZI SOCIALI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELL'INCARICO; TALI ORGANI SONO RIELEGGIBILI. 2. IL REVISORE CONTABILE O LA SOCIETA' DI REVISIONE DEVONO POSSEDERE PER TUTTA LA DURATA DEL LORO MANDATO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2409-QUINQUES C.C. IN DIFETTO SONO INELEGGIBILI O DECADONO DI DIRITTO. IN CASO DI DECADENZA GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI A CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DI UN NUOVO REVISORE. IL REVISORE CONTABILE O LA SOCIETA' DI REVISIONE, ANCHE MEDIANTE SCAMBI TEMPESTIVI DI INFORMAZIONI RILEVANTI PER L'ESPLETAMENTO DEI RISPETTIVI COMPITI CON IL COLLEGIO SINDACALE, SVOLGONO TUTTE LE FUNZIONI INDICATE DALL'ART. 2409-TER DEL CODICE CIVILE, DOCUMENTANDO L'ATTIVITA' SVOLTA IN APPOSITO LIBRO CONSERVATO PRESSO LA SEDE SOCIALE.

RIF. ART. 34/35/36/37/38 - TITOLO V DEI BILANCI E UTILI.

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

CONSEGUENTEMENTE AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'ASSEMBLEA DEI SOCI DOPO BREVE ED ESAURIENTE DISCUSSIONE, ACCOGLIENDO LE PROPOSTE DEL PRESIDENTE, AD UNANIMITA', DELIBERA:
DI ADEGUARE IL VIGENTE STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N.175 APPROVANDO IL NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE CHE SI ALLEGA, STATUTO GIA' APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI DI VELLETRI, LARIANO, ALBANO LAZIALE CON DELIBERE DEI RISPETTIVI COMUNI PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEI SEGRETARI COMUNALI GENERALI.
RIF.ART.16/17/18/19/20/21/22/23 - ASSEMBLEA DEI SOCI/ASSEMBLEA ORDINARIA/ASSEMBLEA STRAORDINARIA/CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA/PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA/FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA/COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA/VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI.
RIF.ART.40 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

STATUTO MODIFICATO IN ATTUAZIONE DEL T.U. SOCIETA' PARTECIPATE D.LGS. 175/2016
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
ART. 1 DENOMINAZIONE
1. E' COSTITUITA UNA SOCIETA' PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO DENOMINATA "VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA", REGOLATA DALLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI E DAL PRESENTE STATUTO
2. GLI ENTI LOCALI SOCI ESERCITANO IL CONTROLLO SULLA SOCIETA' TRAMITE LA PARTECIPAZIONE DEI SUOI RAPPRESENTANTI AI RELATIVI ORGANI SOCIALI E IN PARTICOLARE TRAMITE LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'ASSEMBLEA E IN CONFORMITA' ALLE REGOLE DEL CONTROLLO ANALOGO, ANCHE IN FORMA CONGIUNTA, DI CUI ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E NAZIONALE.
3. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA GLI ENTI LOCALI SOCI STIPULANO UNA CONVENZIONE ED EVENTUALI PATTI PARASOCIALI, LE CUI DISPOSIZIONI SARANNO VINCOLANTI PER LA SOCIETA'.
ART. 2 SEDE
1. LA SOCIETA' HA SEDE LEGALE IN VELLETRI ALL'INDIRIZZO RISULTANTE DALLA APPOSITA ISCRIZIONE ESEGUITA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 111 TER DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE. POTRANNO ESSERE ISTITUITE IN ALBANO LAZIALE ED IN OGNI ALTRO COMUNE SOCIO SEDI SECONDARIE ED OPERATIVE.
2. L'ASSEMBLEA HA FACOLTA' DI ISTITUIRE E SOPPRIMERE OVUNQUE SEDI SECONDARIE OPERATIVE NONCHE' SUCCURSALI, FILIALI, UFFICI, DEPOSITI, AGENZIE, RAPPRESENTANZE, NEI LIMITI DELLA DIRETTA STRUMENTALITA' DELLE STESE ALLA MIGLIORE EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI GESTITI.
3. L'ASSEMBLEA PUO' TRASFERIRE LA SEDE LEGALE NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, CHE ABBIANO LA QUALITA' DI SOCIO.
ART. 3 DURATA
1. LA SOCIETA' HA DURATA SINO AL 31 DICEMBRE 2030. PROROGHE O ANTICIPATO SCIOGLIMENTO POTRANNO ESSERE DELIBERATE IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 4 OGGETTO

1. LA SOCIETA' OPERA NELL'ALVEO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 1 LETT H) DEL D.LGS. 175/2016 NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI SOCI E HA AD OGGETTO LE ATTIVITA' PREVISTE DAL MEDESIMO D.LGS. 175/2016 ALL'ART. 4 COMMA 2 LETT. A) D) ED E).

2. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' HA PER OGGETTO I SERVIZI DI IGIENE URBANA CHE COMPREDONO:

A) SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SIA PERICOLOSI CHE NON PERICOLOSI; B) SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI; C) SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE, DI PIAZZE, DI GIARDINI PUBBLICI NONCHE' AREE COMUNQUE DESTINATE; D) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI; E) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI R.S.U. DIFFERENZIATI SIA PERICOLOSI CHE NON; F) SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE DEI CONTENITORI STRADALI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E DISINFESTAZIONE DELLE PIAZZOLE OVE SONO COLLOCATI GLI STESSI; G) SERVIZI VARI ED OCCASIONALI A RICHIESTA DEI COMUNI SOCI (PER FIERE - MANIFESTAZIONI RELIGIOSE - CIVILI - FOLCLORISTICHE - ECC.); H) SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA; I) COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI E PRODOTTI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI; J) SERVIZI DI RACCOLTA DI R.S.U. NELLE AREE CIMITERIALI, DELLE CASE CIRCONDARIALI, DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTOUFFICIALI C.C., DEGLI OSPEDALI CIVILI, DELLE SCUOLE RURALI E DEI GIARDINI PUBBLICI; K) BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE SU RICHIESTA DEI COMUNI SOCI; L) GESTIONE DI PIATTAFORME ECOLOGICHE E CENTRI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA; M) RISCOSSIONE DELLA TARIFFA, O COMUNQUE DENOMINATO COMPENSO PER L'ATTIVITA' RELATIVA AI SERVIZI, COMUNQUE FACENTI PARTE DELL'OGGETTO SOCIALE; N) ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE AFFIDATI DAI COMUNI SOCI E REGOLATI CON APPOSITO "CONTRATTO DI SERVIZIO"; O) ATTIVITA' PER PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, COGENERAZIONE, TERMOVALORIZZAZIONE.

3. LA SOCIETA' HA AD OGGETTO ALTRESI' OGNI ALTRA ATTIVITA' COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE DI QUELLE ISTITUZIONALI, QUALI: A) ENERGETICO; B) AMBIENTALE; C) IMMOBILIARE; D) INDUSTRIALE NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' STRUMENTALE CONNESSA AI PUBBLICI SERVIZI.

I SUDETTI SERVIZI E ATTIVITA' FORMANO OGGETTO DELLA SOCIETA' NEL LORO CICLO COMPLETO, DALLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA GESTIONE ED ESERCIZIO DEGLI STESSI. NEI SETTORI DI PROPRIO INTERESSE LA SOCIETA' PUO' PROMUOVERE E REALIZZARE MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE VARIE FASI DEI PROCESSI INDUSTRIALI NONCHE' ACQUISIRE, CEDERE E SFRUTTARE PRIVATIVE INDUSTRIALI, BREVETTI O INVENZIONI. TUTTE LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE POTRANNO ESSERE ESERCITATE SOLO DIRETTAMENTE.

4. I PREDETTI SERVIZI SONO DEFINITI UNILATERALMENTE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA BASE DI CONTRATTI DI SERVIZIO E CAPITOLATI CHE LA SOCIETA' SVOLGE IN REGIME DI AFFIDAMENTO DIRETTO.

5. INOLTRE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE QUELLE ALTRE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE CHE SARANNO RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, IVI COMPRESSE: L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO DI ENTI PUBBLICI; L'ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI PROVINCIALI, REGIONALI E COMUNITARI, ANCHE CONCORRENDO ALLA LORO ATTRIBUZIONE; E' COMUNQUE ESCLUSA IN OGNI CASO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

6. LA SOCIETA' REALIZZA E GESTISCE TALI PRODOTTI/SERVIZI E ATTIVITA' DIRETTAMENTE PER CONTO DELL'ENTE OVVERO DEGLI ENTI PARTECIPANTI CHE ESERCITANO SULLA STESSA IL CONTROLLO ANALOGO ANCHE CONGIUNTO. LA SOCIETA' E' IN OGNI CASO VINCOLATA AD ESERCITARE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' CON GLI ENTI LOCALI SOCI, E COMUNQUE CON LE COLLETTIVITA' E NEI TERRITORI RAPPRESENTATI DAI SOCI, IN MODO TALE CHE SIA ASSICURATO CHE OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO SIA EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DAGLI ENTI PUBBLICI SOCI. LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL SUDETTO LIMITE E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.

7. IL MANCATO RISPETTO DEL SUDETTO LIMITE QUANTITATIVO COSTITUISCE GRAVE IRREGOLARITA' AI SENSI DELL'ART. 2409 C.C. E DELL'ART. 15 COMMA 2 ART. 4 D.LGS. 175/2016.

8. LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.

TITOLO II DEI SOCI

ART. 5 - SOCI

1. POTRANNO ASSUMERE LA QUALITA' DI SOCIO CON LA TITOLARITA' DI OGNI DIRITTO ED OBBLIGO CONSEGUENTE A DETTO STATUS: ENTI LOCALI E ALTRI ENTI PUBBLICI OVVERO CONSORZI TRA DETTI SOGGETTI, CHE AFFIDINO ALLA SOCIETA' LA GESTIONE DEI SERVIZI

PUBBLICI OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

2. L'INGRESSO DI NUOVI SOCI NELLA SOCIETA' E' CONSENTITO MEDIANTE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, CON EVENTUALE APPLICAZIONE DEL SOVRAPPREZZO SULLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, OVVERO ANCHE MEDIANTE CESSIONE DI AZIONI A NORMA DI LEGGE.

3. AD OGNI FINE ED EFFETTO COMUNQUE CONNESSI AL PATTO SOCIALE, IL DOMICILIO DI CIASCUN SOCIO SARA' QUELLO RISULTANTE DAI LIBRI SOCIALI ED IN PARTICOLARE DAL LIBRO SOCI.

4. IL DOMICILIO DEI SOCI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, PER I LORO RAPPORTI CON LA SOCIETA', E' QUELLO CHE RISULTA DAI LIBRI SOCIALI.

TITOLO III DEL CAPITALE SOCIALE, DELLE AZIONI, DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI EVENTUALI FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6 CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE E' FISSATO IN 2.500.090,00 (DUEMILIONI CINQUECENTO MILA NOVANTA) EURO RAPPRESENTATO DA N. 29.000 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 86,21 (OTTANTASEI VIRGOLA VENTUNO) CADAUNA.

2. IL CAPITALE POTRA' ESSERE AUMENTATO MEDIANTE CONFERIMENTO IN DENARO DI CREDITI O DI BENI, NEI MODI E NELLE ENTITA' CHE FOSSERO DELIBERATE DAI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

ART. 7 VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. IL CAPITALE SOCIALE PUO' ESSERE AUMENTATO O DIMINUITO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ALLE CONDIZIONI E NEI TERMINI DA QUESTA STABILITI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DEL PRESENTE STATUTO.

2. IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ? SALVA DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ? GLI AZIONISTI HANNO DIRITTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE IN PROPORZIONE AL NUMERO DI AZIONI EFFETTIVAMENTE DETENUTE RILEVABILE DALL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI ALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE STESSO. IL TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE E' FISSATO DALL'ASSEMBLEA.

3. QUANDO L'INTERESSE DELLA SOCIETA' LO ESIGA, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTANTE AI SOCI SULLE AZIONI ORDINARIE DI NUOVA EMISSIONE PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA RELATIVA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE APPROVATA CON LE MAGGIORANZE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE.

4. I VERSAMENTI SUGLI AUMENTI DI CAPITALE POTRANNO EFFETTUARSI PER DECIMI DEI QUALI ALMENO TRE DEVONO ESSERE VERSATI ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE E GLI ALTRI DIETRO RICHIESTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SECONDO LE MODALITA' DA QUESTO FISSATE. A CARICO DEI SOCI RITARDATARI NEI PAGAMENTI DECORRERANNO GLI INTERESSI NELLA MISURA LEGALE, SALVO IL DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI DI AVVALERSI DELLE FACOLTA' LORO CONCESSE DALL'ART. 2344 DEL CODICE CIVILE

ART. 8 AZIONI

1. LE AZIONI SONO NOMINATIVE ED INDIVISIBILI E CONFERISCONO AI LORO POSSESSORI UGUALI DIRITTI.

2. LA SOCIETA' RICONOSCE UN SOLO TITOLARE PER CIASCUNA AZIONE.

3. LA QUALITA' DI AZIONISTA COMPORTA DI PER SE' LA PIENA ED ASSOLUTA ADESIONE ALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' E AL PRESENTE STATUTO; COMPORTA INOLTRE LA ELEZIONE DEL DOMICILIO NEL LUOGO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI.

4. LE AZIONI SONO INDIVISIBILI E OGNUNA DI ESSE DA' DIRITTO AD UN VOTO IN ASSEMBLEA. LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 2346 1 COMMA DEL CODICE CIVILE NON HA L'OBBLIGO DI EMETTERE TITOLI AZIONARI. ESSA PUO' EMETTERE CERTIFICATI PROVVISORI, ANCHE CUMULATIVI, SOTTOSCRITTI DAL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DALL'AMMINISTRATORE UNICO.

5. LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 2348 CODICE CIVILE POTRA' EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI AZIONI, DETERMINANDO CON SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STATUTO IL CONTENUTO DELLE STESSE CIRCA I DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI.

ART. 9 VINCOLI SULLE AZIONI.

1. LE AZIONI ED I RELATIVI DIRITTI DI OPZIONE NON POSSONO ESSERE COSTITUITI IN PEGNO NE' DATI IN ALCUNA FORMA DI GARANZIA.

ART. 10 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. LE AZIONI, LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E/O I DIRITTI DI OPZIONE DI CUI ALL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE - DI SEGUITO NEL PRESENTE ARTICOLO SEMPLICEMENTE AZIONI - SONO TRASFERIBILI SOLO AD ENTI LOCALI SOCI O AD ALTRI ENTI LOCALI CHE AFFIDINO ALLA SOCIETA' LA GESTIONE DEI SEVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI SONO TITOLARI

2. IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI SARA' OGGETTO DI PRELAZIONE DA ESERCITARSI NEL MODO SEGUENTE:

A) L'ENTE LOCALE SOCIO CHE INTENDA TRASFERIRE, IN TUTTO O IN PARTE, A QUALSIASI TITOLO, LE PROPRIE AZIONI, DOVRA' DARNE PREVIA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, O ALL'AMMINISTRATORE UNICO CON RACCOMANDATA A.R., SPECIFICANDO IL NUMERO DELLE STESSE CHE INTENDE TRASFERIRE, L'ENTE O GLI ENTI DISPOSTI ALL'ACQUISTO, IL PREZZO E LE ALTRE CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO.

B) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PROVVEDERA', ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DAL RICEVIMENTO, A DARNE COMUNICAZIONE AGLI ENTI LOCALI SOCI OFFRENDO LORO IN PRELAZIONE LE SUDETTE AZIONI.

C) GLI ENTI LOCALI SOCI CHE INTENDONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, DEBONO MANIFESTARE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R., INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO, LA PROPRIA INCONDIZIONATA VOLONTA' DI ACQUISTARE IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI OFFERTE IN VENDITA.

D) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO, ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DAL RICEVIMENTO, PROVVEDERA' AD INVIARE COMUNICAZIONE ALL'OFFERENTE E A TUTTI GLI ENTI LOCALI SOCI, A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R., DELLE PROPOSTE DI ACQUISTO PERVENUTE O DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE.

E) NEL CASO DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DI PIU' ENTI LOCALI SOCI, LE AZIONI SARANNO ATTRIBUITE AGLI STESSI IN PROPORZIONE ALLA RISPETTIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETA'.

F) QUALORA NESSUN ENTE LOCALE SOCIO ESERCITI NEI TERMINI E CON LA PROCEDURA DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL DIRITTO DI PRELAZIONE, LE AZIONI SARANNO TRASFERIBILI AD ALTRI ENTI LOCALI, PURCHE' A CONDIZIONI NON INFERIORI A QUELLE INDICATE NELL'OFFERTA, PREVIA PROCEDURA DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI, ENTRO I 30 (TRENTA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALLA LETTERA A)

3. IN CASO DI ALIENAZIONE DI AZIONI AD ALTRI ENTI LOCALI, GLI ENTI LOCALI SOCI DOVRANNO CHIEDERE, ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL GRADIMENTO.

4. L'ASSEMBLEA DEI SOCI DOVRA' COMUNICARE ALL'ENTE LOCALE SOCIO OFFERENTE, ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA, IL MANCATO GRADIMENTO MOTIVATO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE; LA MANCATA COMUNICAZIONE NEI TERMINI EQUIVALE AD ACCETTAZIONE TACITA.

11. QUALSIASI TRASFERIMENTO DI AZIONI CHE NON SIA EFFETTUATO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO E' INEFFICACE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E DEGLI ENTI LOCALI SOCI E NON PUO' ESSERE ANNOTATO NEL LIBRO DEI SOCI.

ART. 11 OBBLIGAZIONI

1. LA SOCIETA' PUO' EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI E NON CONVERTIBILI NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE NEGLI ARTICOLI 2410 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.

2. LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE SOLAMENTE DAGLI ENTI LOCALI SOCI E IL LORO TRASFERIMENTO E' SOGGETTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

TITOLO IV DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 12 -ORGANI DELLA SOCIETA'

1. SONO ORGANI DELLA SOCIETA':

A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;

B) L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI MOTIVATA DA SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA;

C) IL COLLEGIO SINDACALE.

2. AI SOLI FINI DELLA DISCIPLINA INERENTE IL CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI E' PREVISTA L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO, FERMI RESTANDO I PRINCIPI INDEROGABILI DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

3. E' FATTO DIVIETO DI ISTITUIRE ORGANI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE NORME GENERALI IN TEMA DI SOCIETA'.

4. E' FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE GETTONI DI PRESENZA O PREMI DI RISULTATO DELIBERATI DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', E IL DIVIETO DI CORRISPONDERE TRATTAMENTI DI FINE MANDATO, AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.

ART. 13 -CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO

1. L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'OGGETTO SOCIALE COMPORTA L'APPLICAZIONE DI MECCANISMI DI CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA.

2. GLI AZIONISTI ESERCITANO CONGIUNTAMENTE, POTERI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, ANCHE PER IL TRAMITE DELL'ATTIVITA' DEL COMITATO PER L'INDIRIZZO STRATEGICO E IL CONTROLLO.

ART. 14 - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

1. IL COMITATO, FERMI RESTANDO I PRINCIPI GENERALI CHE GOVERNANO IL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA' PER AZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, SENZA CHE CIO' DETERMINI ESCLUSIONE DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DI DIRITTO SOCIETARIO, ESERCITA FUNZIONI DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO SULLA GESTIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' E, IN PARTICOLARE, E' TITOLARE DELLE SEGUENTI FUNZIONI:

- DEFINISCE, IN MANIERA VINCOLANTE PER GLI ORGANI SOCIETARI, LE LINEE GUIDA DEGLI INDIRIZZI, OBIETTIVI, PRIORITA', PIANI DELLA SOCIETA' CON EMANAZIONE DI DIRETTIVE GENERALI AI FINI DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE;
- CONTROLLA E SOVRINTENDE, AI FINI DEL CONTROLLO CONGIUNTO E ANALOGO, L'ATTUAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEGLI INDIRIZZI, OBIETTIVI, PRIORITA', PIANI DELLA SOCIETA' E DELLE RELATIVE DIRETTIVE GENERALI;
- PRESCRIVE ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE LE MISURE ATTE A GARANTIRNE L'ATTUAZIONE;
- VALUTA E/O FORMULA, IN MODO VINCOLANTE:

A) LE DECISIONI RELATIVE A MODIFICHE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA OGGETTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO NONCHE' L'ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DI NUOVI SERVIZI; B) PROPOSTE DI MODIFICA DEL CAPITALE SOCIALE;

C) PROPOSTE DI COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO DELLA SOCIETA' NONCHE' DI ACQUISIZIONI E DIMISSIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI, DI RAMI DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI;

- ESPRIME UNA LISTA DI NOMI NELL'AMBITO DELLA QUALE L'ASSEMBLEA E' TENUTA A PROCEDERE ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, O DELL'AMMINISTRATORE UNICO;
- ESPRIME IL PROPRIO PARERE VINCOLANTE SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNUALE O PLURIENNALE;
- ESPRIME IL PROPRIO PARERE VINCOLANTE SUGLI INVESTIMENTI CHE COMPORTANO UN INDEBITAMENTO SUPERIORE A DIECI VOLTE IL CAPITALE SOCIALE;
- ESPRIME IL PROPRIO PARERE VINCOLANTE SUL PROGETTO DI BILANCIO PREDISPOSTO DALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE;
- PROPONE LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA.

4. IL COMITATO VERIFICA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALLA SOCIETA' E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO IN FUNZIONE DEL PROSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E RIFERISCE PER ISCRITTO ALL'ASSEMBLEA, ALMENO DUE VOLTE L'ANNO, SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA, SULLE OMISSIONI E SUI FATTI CENSURABILI RILEVATI NONCHE', IN OCCASIONE DI OGNI ALTRA ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA O STRAORDINARIA, PER QUANTO CONCERNE GLI ARGOMENTI CHE RITENGA RIENTRINO NELLA SFERA DELLE PROPRIE COMPETENZE IN PARTICOLARE, CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO.

5. IL COMITATO PUO', ALTRESI', FORMULARE RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A SPECIFICHE QUESTIONI INERENTI LA PROGRAMMAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO.

6. IL COMITATO INFORMA COSTANTEMENTE GLI AZIONISTI, IN QUALITA' DI ENTI LOCALI AFFIDANTI, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SVOLTE ANCHE MEDIANTE RIUNIONI PERIODICHE.

8. IL COMITATO E' CONVOCATO IN VIA ORDINARIA ALMENO TRE VOLTE L'ANNO DA CHI NE HA LA PRESIDENZA, QUANDO QUESTI LO RITENGA OPPORTUNO OVVERO QUANDO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO RIMETTA AL COMITATO LA VALUTAZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL COMITATO E, IN VIA STRAORDINARIA, SU RICHIESTA:

DI OGNI MEMBRO;

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'.

9. LE SPECIFICHE COMPETENTE E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO SARANNO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO, PREDISPOSTO E APPROVATO DAL COMITATO STESSO, FERMO RESTANDO LA REGOLA SECONDO CUI IL COMITATO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, I QUALI DETENGONO UGUALE DIRITTO DI VOTO, INDIPENDENTEMENTE DAL CAPITALE RAPPRESENTATO.

ART. 15 - NOMINA DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

1. IL COMITATO E' COMPOSTO DA UN RAPPRESENTANTE PER OGNI COMUNE SOCIO, NOMINATO, ANCHE TRA PERSONE ESTERNE ALL'ENTE, DAL SINDACO DEL COMUNE SOCIO, INTUITU PERSONAE.
2. LA NOMINA HA LA DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO, CHE HA PROCEDUTO ALLA NOMINA, SALVO REVOCA DA PARTE DELLO STESSO.
3. IN MANCANZA DI NOMINA E FINO A QUANDO ESSA NON AVVENGA LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE SPETTA AL SINDACO.
4. NON POSSONO, IN ALCUN CASO, FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, I DIPENDENTI E I CONSULENTI DELLA SOCIETA' O DI SOCIETA' DA ESSA CONTROLLATE.
5. IL COMITATO NOMINA AL SUO INTERNO UN PRESIDENTE, AVENTE IL COMPITO DI CONVOCARE LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE MEDESIMA, DI DIRIGERNE I LAVORI E DI CURARE I RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA SOCIETA'.
6. IL COMITATO PUO' NOMINARE TRA I SUOI COMPONENTI UN VICE PRESIDENTE CHE SOSTITUISCE IL PRESIDENTE IN CASO DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO O ASSENZA. IN

DIFETTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PIU' ANZIANO DI ETA'.

7. LA PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO E' PRESIDUTA DAL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE CHE DETIENE LA MAGGIORANZA DELLA SOCIETA'.

8. LA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE E' GRATUITA

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E' COSTITUITA DA TUTTI GLI AZIONISTI, RAPPRESENTA L'UNIVERSALITA' DEI SOCI ED ESERCITA CONGIUNTAMENTE IL CONTROLLO SULL'ANDAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'. LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, OBBLIGANO TUTTI I SOCI ANCORCHE' ASSENTI O DISSENZIENTI.

2. L'ASSEMBLEA E' ORDINARIA O STRAORDINARIA A NORMA DI LEGGE.

3. L'ASSEMBLEA E' DI REGOLA CONVOCATA PRESSO LA SEDE LEGALE, O IN ALTRA LOCALITA' DESIGNATA NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PURCHE' NELL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI SOCI.

4. LE ASSEMBLEE SPECIALI SONO REGOLATE DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

5. L'ASSEMBLEA DEI SOCI, REGOLARMENTE COSTITUITA, RAPPRESENTA LA UNIVERSALITA' DEI SOCI E LE SUE DELIBERAZIONI, PRESE IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, OBBLIGANO TUTTI I SOCI, COMPRESI GLI ASSENTI ED I DISSENZIENTI, ANCHE NEI CASI IN CUI E' AMMESSO IL RECESSO.

6. LE DECISIONI DEI SOCI SONO ADOTTATE MEDIANTE DELIBERA ASSEMBLEARE.

ART. 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- NOMINA L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINANDONE IL NUMERO NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE, E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- DETERMINA GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE;

- DELIBERA IN ORDINE AL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI;

- NOMINA E REVOCA I COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI E IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E NE FISSA IL COMPENSO, NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE;

- DELIBERA IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO GLI AMMINISTRATORI, I SINDACI;

- APPROVA IL BILANCIO E DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI;

- DELIBERA SULL'ACQUISTO E SULLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE;

- DELIBERA EX ART. 2446, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE, SULLA ADOZIONE DEGLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI IN CASO IL CAPITALE DIMINUISCA DI OLTRE UN TERZO IN CONSEGUENZA DI PERDITE;

- DELIBERA SU OGNI ALTRA MATERIA ALLA STESSA RISERVATA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

- ESPRIME PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO, SUI SEGUENTI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI:

A) PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO, CONTENENTE ANCHE LA DEFINIZIONE DEI PIANI FINANZIARI E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DA REALIZZARSI NEL CORSO

DELL'ESERCIZIO; B) COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI AVENTI SCOPI STRUMENTALI O COMPLEMENTARI A QUELLO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA', ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI, ANCHE MINORITARIE, IN DETTE SOCIETA' E DISMISSIONE DI TALI

PARTECIPAZIONI; C) ASSUNZIONE DI NUOVE ATTIVITA' O DISMISSIONE DI ATTIVITA' GIA' ESERCITATE; D) ACQUISTI E ALIENAZIONI DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DI RAMI

DI AZIENDA; E) MUTUI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DISMISSIONI PATRIMONIALI,

CHE COMPORTINO UN IMPEGNO FINANZIARIO DI VALORE SUPERIORE AL 15% DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO; F) TARIFFE E PREZZI DEI SERVIZI EROGATI NON SOGGETTI A VINCOLI DI LEGGE O DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI

O AUTORITA'.

G) PIANI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

H) I REGOLAMENTI INTERNI, IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, LO SCHEMA DI CONTRATTI DI SERVIZIO, LA CARTA DEI SERVIZI E IL PIANO DEGLI INDICATORI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEI SERVIZI DA EROGARE ALL'UTENZA;

I) L'ORGANIGRAMMA DELLA MACROSTRUTTURA AZIENDALE E LE EVENTUALI MODIFICHE;

2.L'ASSEMBLEA, PER DELIBERARE SULLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ATTI DEGLI

AMMINISTRATORI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' CONVOCATA SENZA RITARDO DAGLI

ORGANI AMMINISTRATIVI. IN TALE CASO, CON L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SONO

TRASMESSI AI SOCI GLI SCHEMI DI ATTI SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE E GLI

EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI. IL PIANO PREVISIONALE E PROGRAMMATICO DEVE, IN

OGNI CASO, ESSERE TRASMESSO AGLI ENTI LOCALI SOCI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI

CIASCUN ANNO. L'ESECUZIONE DEGLI ATTI SENZA CHE SIA STATA RICHIESTA ED OTTENUTA

L'AUTORIZZAZIONE OVVERO L'ESECUZIONE DELL'ATTO IN DIFFORMITA'

ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA POTRA' CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DEGLI

AMMINISTRATORI.

3.L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA L'ANNO, ENTRO IL

TERMINE DI CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, O NEI CASI

PREVISTI DALLA LEGGE, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI. E' INOLTRE CONVOCATA OGNI QUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO O QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E PER GLI OGGETTI AD ESSI RISERVATI.

4. QUANDO PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO L'ASSEMBLEA DA TENERSI IN VIA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PUO' ESSERE CONVOCATA, ANZICHE' ENTRO CENTOVENTI GIORNI, ENTRO CENTOTTANTA DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

ART. 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' CONVOCATA IN TUTTI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ED OGNI QUAL VOLTA IL L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO RITENGA OPPORTUNO.

2. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELIBERA:

- SULLE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, IVI COMPRESSE LE OPERAZIONI DI FUSIONE, ESCLUSE QUELLE DI CUI AGLI ARTT. 2505 E 2505 BIS CODICE CIVILE, SCISSIONE E TRASFORMAZIONE;
- SULLA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI;
- SULLA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
- SULL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI;
- SULLA PROROGA O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA';
- SU OGNI ALTRA MATERIA PREVISTA DALLA LEGGE.

ART. 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. O DELL'AMMINISTRATORE UNICO, CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA E DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE, OSSERVATE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2366 COD. CIV.

2. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA MEDIANTE AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO (8) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA OPPURE MEDIANTE PUBBLICAZIONE QUINDICI (15) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA DELL'AVVISO SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE.

3. NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUO' ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE NON PUO' AVERE LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON E' INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, SECONDO I TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMII PRECEDENTI.

4. IN MANCANZA DELLE SUDETTE FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO E' PRESENTE O RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO E IMPEDIRE OGNI DECISIONE SUGLI STESSI.

5. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE ESSERE DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO NON PRESENTI ALL'ASSEMBLEA.

6. L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA, ANCHE IN MANCANZA DELLE FORMALITA' PREVISTE PER LA CONVOCAZIONE, QUANDO E' RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO. TUTTAVIA IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO .

ART. 20 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA STESSA.

2. I DIRITTI DEL SOCIO SONO ESERCITATI DAL SINDACO DEL COMUNE SOCIO O DA UN SUO DELEGATO, CHE NON SIA UN AMMINISTRATORE O UN DIPENDENTE DELLA SOCIETA'.

3. FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI SOCI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE, SENZA ULTERIORE SPECIFICO MANDATO O AUTORIZZAZIONE, SU TUTTE LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

3. I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO FARSI RAPPRESENTARE NELL'ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA SCRITTA, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE. LA DELEGA POTRA' ESSERE CONFERITA PER SINGOLE ASSEMBLEE, FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE PREVISTO DALLO STATUTO.

4. IL DIRITTO DI VOTO NON PUO' ESSERE ESERCITATO NELLE DELIBERAZIONI IN CUI IL SOCIO ABBA, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, UN INTERESSE IN CONFLITTO CON QUELLO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2373 DEL CODICE CIVILE.

ART. 21 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA E' PRESIDUTA DAL PRESIDENTE NOMINATO DALL'ASSEMBLEA MEDESIMA.

2. IL PRESIDENTE E' ASSISTITO DA UN SEGRETARIO DESIGNATO DAI SOCI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA, FATTI SALVI I CASI IN CUI TALE UFFICIO DEBBA ESSERE ASSUNTO DA UN NOTAIO AI SENSI DI LEGGE, IL SEGRETARIO DESIGNATO PUO' ESSERE SCELTO ANCHE TRA PERSONE CHE NON RIVESTANO LA QUALITA' DI SOCIO.

3. SPETTA AL PRESIDENTE CONSTATARE LA VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA, LA REGOLARITA' DELLE DELEGHE, IL DIRITTO DEGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA E DI REGOLARNE L'ANDAMENTO DEI LAVORI E DELLE VOTAZIONI, SOTTOSCRIVENDO PER CIASCUNA SEDUTA IL RELATIVO VERBALE UNITAMENTE AL SEGRETARIO.

4. LE VOTAZIONI NELLE ASSEMBLEE SIA ORDINARIE CHE STRAORDINARIE SONO PALESI.

5. L'ASSEMBLEA, PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE O DI QUALSIASI ALTRO INTERVENTO, PUO' PROCEDERE ALLA NOMINA DI DUE SCRUTATORI.

ART. 22 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E' REGOLARMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO IN PROPRIO, PER DELEGA O PER PROCURA, ALMENO LA META' DEL CAPITALE AVENTE DIRITTO DI VOTO E IN SECONDA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DI OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE, CON DIRITTO DI VOTO. L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, FERME LE MAGGIORANZE QUALIFICATE EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

2. LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E LE SUE DELIBERAZIONI SONO DISCIPLINATE DALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 2368 E 2369 CODICE CIVILE.

ART. 23 -VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

1. DI OGNI ASSEMBLEA VIENE REDATTO UN VERBALE, IL QUALE DEVE ESSERE APPROVATO E SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO, QUANDO NON SIA REDATTO DA UN NOTAIO.

2. IL VERBALE CONTIENE LE PROPOSTE PRESENTATE E LE DELIBERAZIONI PRESE. A RICHIESTA DEGLI INTERVENUTI SONO MESSE A VERBALE LE LORO DICHIARAZIONI.

3. LE COPIE E GLI ESTRATTI DEI VERBALI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO O ALTROVE SARANNO DICHIARATI CONFORMI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, O DA UN NOTAIO.

4. TUTTI I VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEBBONO ESSERE INSERITI PER ORDINE CRONOLOGICO IN APPOSITO REGISTRO.

ART. 24 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA, IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DI LEGGE SULLE SOCIETA' PUBBLICHE, DA UN AMMINISTRATORE UNICO O, PREVIA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA MOTIVATA DA SPECIFICHE RAGIONI DI ADEGUATEZZA, DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI TRE O DI CINQUE COMPONENTI.

2. NELLA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DEVE ESSERE ASSICURATO L'EQUILIBRIO DI GENERE, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

3. LA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI DA ELEGGERE DEVE ESSERE EFFETTUATA NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DALLA L. 12 LUGLIO 2011 N. 120.

4. LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' EFFETTUATA DALL'ASSEMBLEA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

5. GLI AMMINISTRATORI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E AUTONOMIA STABILITI DALLA VIGENTE NORMATIVA E NON INCORRERE IN CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E/O INCONFERIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

6. GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTROLLANTI O VIGILANTI, SALVO CHE SIANO COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.

7. COSTITUISCONO ALTRESI' CAUSE DI INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO E DI DECADENZA IL MANCATO RISPETTO E L'INFRAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE E PENALI.

8. NON POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI COLORO CHE:

- SI TROVINO NELLE SITUAZIONI DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE E ALL'ART. 1, COMMA 734 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.;

- SI TROVINO IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI CON SOCIETA'.

- SI TROVINO IN UNA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DISCIPLINATE DAL D.LGS. 39/2013.

9. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA FINO AD UN MASSIMO DI TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.

10. GLI AMMINISTRATORI SONO REVOCABILI IN QUALUNQUE TEMPO DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 2383 C.C

11. IL CONSEGUIMENTO DI UN RISULTATO ECONOMICO NEGATIVO PER DUE ANNI CONSECUTIVI RAPPRESENTA GIUSTA CAUSA AI FINI DELLA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI.

ART. 25 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, VERRANNO SOSTITUITI, RISPETTIVAMENTE, DA UNO O PIU' NUOVI AMMINISTRATORI NOMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE. GLI AMMINISTRATORI TEMPORANEAMENTE NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA.

2. SE, PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE, VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA PERCHE' PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI. SE VENGONO A

CESSARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI DEVE ESSERE CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

ART. 26 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.IL CONSIGLIO, LADDOVE COSTITUITO A NORMA DI LEGGE, SI RIUNISCE NELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' O ALTROVE, PURCHE' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE OPPURE, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DEL VICE PRESIDENTE.

2.LA CONVOCAZIONE HA LUOGO QUANDO IL PRESIDENTE NE RAVVISA L'OPPORTUNITA', OPPURE QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA AL PRESIDENTE MEDESIMO O DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COLLEGIO SINDACALE.

3.LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE PEC O LETTERA RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O FAX, CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, DELLA DATA, DELL'ORA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE, DA SPEDIRE A CIASCUN CONSIGLIERE ED A CIASCUN SINDACO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ADUNANZA. LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE FATTA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA, ALL'INDIRIZZO NOTIFICATO ALLA SOCIETA'. NEI CASI DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, TELEGRAFICAMENTE O VIA TELEFAX O POSTA ELETTRONICA, ALMENO 24 ORE PRIMA.

4.LE SEDUTE CONVOCATE SENZA IL RISPETTO DELLE PREDETTE FORMALITA' SONO VALIDE SE SONO PRESENTI TUTTI I CONSIGLIERI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA.

5.LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI NON INCLUSI NELL'ORDINE DEL GIORNO E' AMMESSA SOLO SE SONO PRESENTI E CONSENZIENTI TUTTI I CONSIGLIERI.

6.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PRESIDUTO DAL SUO PRESIDENTE OVVERO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, DA CHI NE FA LE VECI.

7.IL PRESIDENTE VERIFICA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DIRIGE E REGOLA LA DISCUSSIONE E STABILISCE LE MODALITA' DI VOTAZIONE; LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE ADOTTATE PER APPELLO NOMINALE O PER ALZATA DI MANO; I CONSIGLIERI CHE, PUR NON ESSENDO IMPEDITI A VOTARE, DICHIARANO DI ASTENERSI DAL VOTO, NON VENGONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VOTAZIONE; ESSI SONO INVECE COMPUTATI TRA I PRESENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA; I CONSIGLIERI CHE ESCONO DALL'AULA PRIMA DELLA VOTAZIONE NON SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE LA RIUNIONE.

8.LE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE SE E' PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA.

9.LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI; IN CASO DI PARITA' SARA' DETERMINANTE IL VOTO DI COLUI CHE PRESIEDE L'ADUNANZA.

10.I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VENGONO REDATTI DAL SEGRETARIO NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI MEMBRI; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL SEGRETARIO E' DESIGNATO DA CHI PRESIEDE L'ADUNANZA. I VERBALI VENGONO SOTTOSCRITTI DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE E RACCOLTI IN UN APPOSITO REGISTRO.

11.E' AMMESSA LA POSSIBILITA' PER I PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERVENIRE A DISTANZA MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO (TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA ECC.) A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI, SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE O VISIONARE DOCUMENTI E SIA GARANTITA LA CONTESTUALITA' DELL'ESAME E DELLA DELIBERAZIONE. IN QUESTO CASO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

ART. 27 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUE LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ED ESERCITA, FERME RESTANDO LE COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STESSA, LE FUNZIONI NECESSARIE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' PER ASSICURARE IL SUO ORDINARIO FUNZIONAMENTO ED ANDAMENTO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE.

ART. 28 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

1.AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO.

3.IL PRESIDENTE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' TUTTE QUELLE DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

4.IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

5.PER CATEGORIE DI ATTI O PER SINGOLI ATTI OD AFFARI, IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA RELATIVA FIRMA POSSONO ESSERE CONFERITI DA

ALTRA PERSONA O AD ALTRE PERSONE CON FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

ART. 29 VICE PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI SPECIALI

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE FRA I PROPRI COMPONENTI UN VICE PRESIDENTE ESCLUSIVAMENTE PER LA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTI, SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI.

2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE E REVOCARE UN DIRETTORE GENERALE, DETERMINANDONE I POTERI, LA DURATA DELL'INCARICO E GLI EMOLUMENTI, PREVIO PARERE VINCOLANTE DEL COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO.

3. IL DIRETTORE GENERALE E' SCELTO NEL RISPETTO DELLE NORME DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TRA SOGGETTI IN POSSESSO DI ELEVATA ATTITUDINE PROFESSIONALE E SPECIFICA ESPERIENZA MANAGERIALE.

4. PER LA CARICA DI DIRETTORE GENERALE, NON POTRANNO ESSERE CUMULATI PIU' COMPENSI MA OCCORRERA' ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE TRA LE DUE CORRESPONSIONI.

5. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO STESSO PROCURATORI SPECIALI E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE LE COMPETENZE ED I COMPENSI.

6. AI PROCURATORI SPECIALI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, QUALORA NOMINATI, SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA.

7. E' FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE AL DIRETTORE GENERALE E AI DIRIGENTI DELLA SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO INDENNITA' O TRATTAMENTI DI FINE MANDATO DIVERSI O ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, OVVERO STIPULARE PATTI O ACCORDI DI NON CONCORRENZA, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 2125 C.C.

ART. 30 - COMPENSI

1. ALL'AMMINISTRATORE UNICO E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I COMPENSI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE NONCHE' IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

2. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, UNA VOLTA PRESA, SARA' VALIDA FINO A DIVERSA DETERMINAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

3. NELLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DALL'ART. 11, COMMA 6, DEL T.U. IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA D.LGS. 175/2016 SE COMPATIBILE CON LE RISORSE FINANZIARIE E PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

4. E' FATTO DIVIETO DI CORRISPONDERE GETTONI DI PRESENZA O PREMI DI RISULTATO DELIBERATI DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', E IL DIVIETO DI CORRISPONDERE TRATTAMENTI DI FINE MANDATO.

ART. 31- RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'.

1. I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SONO SOGGETTI ALLE AZIONI CIVILI DI RESPONSABILITA' PREVISTE DALLA DISCIPLINA ORDINARIA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI SALVA LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL DANNO ERARIALE CAUSATO DAGLI AMMINISTRATORI E DAI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' IN HOUSE.

2. COSTITUISCE DANNO ERARIALE IL DANNO, PATRIMONIALE O NON PATRIMONIALE, SUBITO DAGLI ENTI LOCALI SOCI, IVI COMPRESO IL DANNO CONSEGUENTE ALLA CONDOTTA DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI O COMUNQUE DEI TITOLARI DEL POTERE DI DECIDERE PER ESSI, CHE, NELL'ESERCIZIO DEI PROPRI DIRITTI DI SOCIO, ABBIANO CON DOLO O COLPA GRAVE PREGIUDICATO IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE.

3. CIASCUN ENTE LOCALE SOCIO, INDIPENDENTEMENTE DALL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE DI CUI E' TITOLARE, E' LEGITTIMATO A PRESENTARE DENNZIA DI GRAVI IRREGOLARITA' AL TRIBUNALE.

ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE E' COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE, E DUE SUPPLENTI, NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, I QUALI DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA E POSSONO ESSERE RIELETTI DALL'ASSEMBLEA CHE LI HA NOMINATI.

2. LA CESSAZIONE DEI SINDACI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO.

3. OLTRE AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2399 I SINDACI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' E AUTONOMIA STABILITI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

4. NELLA SCELTA DEI SINDACI DEVE ESSERE ASSICURATO L'EQUILIBRIO DI GENERE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

5. IL COLLEGIO SINDACALE HA I DOVERI E I POTERI DI CUI AGLI ARTT. 2403 E 2403-BIS DEL CODICE CIVILE.

6. IL COLLEGIO SINDACALE E' REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

7. IL COMPENSO COMPLESSIVO DI TUTTE LE FUNZIONI SVOLTE DAL COLLEGIO SINDACALE E LEGALI NON POTRA' SUPERARE L'IMPORTO DEL COMPENSO PERCEPITO DAI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VELLETRI.

ART. 33 - CONTROLLO CONTABILE

1. PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 2409-BIS DEL CODICE CIVILE, L'ASSEMBLEA NOMINA UN REVISORE CONTABILE O UNA SOCIETA' DI REVISIONE INCARICATA DI SVOLGERE TALE FUNZIONE, DETERMINANDO IL CORRISPETTIVO PER TUTTA LA DURATA DELL'INCARICO CHE NON PUO' ECCEDERE I TRE ESERCIZI SOCIALI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELL'INCARICO; TALI ORGANI SONO RIELEGGIBILI.

2. IL REVISORE CONTABILE O LA SOCIETA' DI REVISIONE DEVONO POSSEDERE PER TUTTA LA DURATA DEL LORO MANDATO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2409-QUINQUES C.C. IN DIFETTO SONO INELEGGIBILI O DECADONO DI DIRITTO. IN CASO DI DECADENZA GLI AMMINISTRATORI SONO TENUTI A CONVOCARE SENZA INDUGIO L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DI UN NUOVO REVISORE. IL REVISORE CONTABILE O LA SOCIETA' DI REVISIONE, ANCHE MEDIANTE SCAMBI TEMPESTIVI DI INFORMAZIONI RILEVANTI PER L'ESPLETAMENTO DEI RISPETTIVI COMPITI CON IL COLLEGIO SINDACALE, SVOLGONO TUTTE LE FUNZIONI INDICATE DALL'ART. 2409-TER DEL CODICE CIVILE, DOCUMENTANDO L'ATTIVITA' SVOLTA IN APPOSITO LIBRO CONSERVATO PRESSO LA SEDE SOCIALE.

TITOLO V DEI BILANCI E UTILI

ART. 34 - ESERCIZI SOCIALI

1. L'ESERCIZIO SOCIALE HA INIZIO IL 1 GENNAIO E SI CHIUDE IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

2. AL TERMINE DI OGNI ESERCIZIO, L'AMMINISTRATORE UNICO O IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE, ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ENTRO CENTOVENTI GIORNI, OVVERO QUALORA CIRCOSTANZE PARTICOLARI LO RICHIEDANO, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

ART. 35 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. GLI UTILI NETTI, DOPO IL PRELEVAMENTO DI UNA SOMMA NON INFERIORE AL 5% PER LA RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON ABBIÀ RAGGIUNTO UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO RIPARTITI FRA I SOCI, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA, LA QUALE PUO', PRIORITARIAMENTE, DESTINARE, IN TUTTO O IN PARTE, GLI UTILI DISTRIBUIBILI A NUOVI INVESTIMENTI E AL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA' E ALL'ULTERIORE SVILUPPO DELL'ATTIVITA' SOCIALE SECONDO I PROGRAMMI INDICATI DALL'ASSEMBLEA STESSA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

2. IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI E' EFFETTUATO NEI MODI, LUOGHI E TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3. I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DAL GIORNO IN CUI SI RENDONO ESIGIBILI, SONO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA'.

ART. 36 - RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE

L'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO IL 15 NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO PREDISPONE ED INVIA AI SOCI LA RELAZIONE PREVISIONALE SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', CONTENENTE LA DEFINIZIONE DI PIANI STRATEGICI, ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DI BREVE E LUNGO PERIODO (ALMENO TRIENNALE) DELLA SOCIETA' STESSI, INDICANDO GLI OBIETTIVI GESTIONALI A CUI DEVE TENDERE LA SOCIETA', SECONDO PARAMETRI QUALITATIVI E QUANTITATIVI, IN CONFORMITA' AI DISCIPLINARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI; FANNO PARTE DEI SUDDETTI PIANI, IN PARTICOLARE: IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI, CON L'INDICAZIONE DELLA SPESA PREVISTA IN CIASCUN ANNO E DELLA RELATIVA COPERTURA; LE PREVISIONI DEL RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO; IL PROSPETTO DI PREVISIONE FINANZIARIA REDATTO NELLA FORMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PER FLUSSI DI LIQUIDITA'.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IN UNA RIUNIONE DA TENERSI ENTRO IL 31 DICEMBRE DELLO STESSO ANNO, APPROVA I PIANI, GLI OBIETTIVI E LE OPERAZIONI CONTEMPLATE NELLA RELAZIONE PREVISIONALE, AUTORIZZANDO L'ORGANO AMMINISTRATIVO AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI NEI LIMITI DI SPESA IN ESSA PREVISTI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, IN APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE, ILLUSTRÀ LE OPERAZIONI COMPIUTE E I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO NELLA RELAZIONE PREVISIONALE ANNUALE, MOTIVANDO, IN PARTICOLARE, GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI VERIFICATE SI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO.

ART. 37 - RELAZIONE SEMESTRALE AI SOCI

L'ORGANO AMMINISTRATIVO APPROVA SEMESTRALMENTE UNA RELAZIONE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI NELLA RELAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO PER DIMENSIONI ECONOMICHE FINANZIARIE O PER NATURA DELLE QUESTIONI AFFRONTATE, CHE IL PRESIDENTE TRASMETTE A TUTTI I SOCI.

LA RELAZIONE SEMESTRALE CONTIENE, INOLTRE: IL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO DEL SEMESTRE TRASCORSO ED UNA PREVISIONE DI CHIUSURA DEL CONTO ECONOMICO DI ESERCIZIO CON ESPlicitAZIONE, IN CASO DI PERDITA, DELLE CAUSE; IL RESOCONTO SUI PROVVEDIMENTI ASSUNTI IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

INOLTRE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO IL 30 MARZO TRASMETTE A TUTTI I SOCI IL PRECONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO IN CHIUSURA, ESPlicitANDO LE CAUSE DELL'EVENTUALE PERDITA.

ART. 38 - RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

LA SOCIETA' INDICA NELLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO GLI STRUMENTI E GLI INTERVENTI ADOTTATI IN TEMA DI:

- A) CONFORMITA' DELL'ATTIVITA' SOCIETARIA ALLE NORME IN TUTELA DELLA CONCORRENZA, COMPRESSE QUELLE IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE, NONCHE' ALLE NORME DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE O INTELLETTUALE, PER QUANTO APPLICABILE, CON L'APPROVAZIONE DI SPECIFICI REGOLAMENTI INTERNI;
- B) CONTROLLO INTERNO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REGOLARITA' ED EFFICIENZA DELLA GESTIONE, CON LA STRUTTURAZIONE DI UN UFFICIO INTERNO ADEGUATO TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI E COMPLESSITA' DELL'IMPRESA SOCIALE;
- C) CODICI DI CONDOTTA OD ETICI PROPRI OD ADESIONE A CODICI DI CONDOTTA COLLETTIVA AVENTI AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEI COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI, UTENTI, DIPENDENTI E COLLABORATORI, NONCHE' ALTRI PORTATORI DI LEGITTIMI INTERESSI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- D) PROGRAMMI DI RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA IN CONFORMITA' ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA.

LA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO DA CONTO DELL'ATTIVAZIONE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO ATTRAVERSO GLI STRUMENTI INDICATI NELLE PRECEDENTI LETTERE. LA RELAZIONE E' PRESENTATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, PER LA SUA APPROVAZIONE.

TITOLO VI

DEL RECESSO, DELLO SCIoglIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

ART. 39 - DIRITTO DI RECESSO

1. GLI ENTI LOCALI SOCI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI SEGUENTI ALTRI CASI:

- A) SOPRAVVENUTE MOTIVATE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE;
- B) REITERATE VIOLAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAI CONTRATTI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO
- C) IMPOSSIBILITA' DA PARTE DEL SINGOLO ENTE LOCALE SOCIO DI CEDERE LA PARTECIPAZIONE.

D) PROROGA DEL TERMINE DELLA SOCIETA'

E) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO CONCERNENTI I DIRITTI DI VOTO E DI PARTECIPAZIONE

H) IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO

2. PER TUTTO CIO' CHE CONCERNE I TERMINI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ART. 2437-BIS E 2437-QUATER DEL CODICE CIVILE, PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 2437-QUATER, SI STABILISCE CHE IL VALORE DI LIQUIDAZIONE SIA PARI AL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI STESSE AUMENTATO PROPORZIONALMENTE DELLE EVENTUALI RISERVE DI UTILI E DECURTATO DI EVENTUALI PERDITE ISCRITTE NEL PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA.

3. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO COMPORTA LA CESSAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI CHE SONO STATI DATI IN GESTIONE ALLA SOCIETA' DA PARTE DELL'ENTE LOCALE SOCIO RECEDENTE.

ART. 40 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

LE CAUSE DI SCIoglIMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' SONO QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE.

QUANDO SI VERIFICA UNA DELLE CAUSE CHE COMPORTANO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA', L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE PROVVEDERE SENZA INDUGIO ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'ASSEMBLEA, CONVOCATA A NORMA DEL PARAGRAFO PRECEDENTE, CON LA MAGGIORANZA RICHIESTA DAL CODICE CIVILE, DOVRA' DELIBERARE SULLA MESSA IN LIQUIDAZIONE, SULLA NOMINA E SUI POTERI DEL LIQUIDATORE.

PER QUANTO RIGUARDA LA SOSTITUZIONE O LA REVOCA DEL LIQUIDATORE VALGONO LE DISPOSIZIONI STABILITE IN MATERIA DALL'ART. 2487 DEL CODICE CIVILE.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 41 CONTROVERSIE

1. QUALSIASI CONTROVERSIA DOVESSE INSORGERE TRA I SOCI E LA SOCIETA' CHE ABBAIA AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI RELATIVI AL RAPPORTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLE NELLE QUALI LA LEGGE PREVEDE L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DAL PUBBLICO

MINISTERO, DOVRA' ESSERE RISOLTA DA UN COLLEGIO ARBITRALE, COMPOSTO COME PER LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA II D.LGS 5/03 DA N. 3 ARBITRI NOMINATI DA SOGGETTO ESTRANEO ALLA SOCIETA'. LA NOMINA DELL'ARBITRO DI PARTE "VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA" VIENE ESPRESSAMENTE DEMANDATA AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI, IL QUALE DOVRA' PROVVEDERE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA. OVE IL SOGGETTO DESIGNATO NON PROVVEDA, LA NOMINA E' RICHIESTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VELLETRI. LA CLAUSOLA E' VINCOLANTE PER LA SOCIETA' E PER TUTTI I SOCI, INCLUSI COLORO LA CUI QUALITA' DI SOCIO E' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA. IL COLLEGIO ARBITRALE DOVRA' DECIDERE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA NOMINA. IL COLLEGIO ARBITRALE DECIDERA' IN VIA IRRITUALE SECONDO EQUITA' E NEL RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO.

2. RESTA FIN D'ORA STABILITO IRREVOCABILMENTE CHE LE RISOLUZIONI E DETERMINAZIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE VINCOLERANNO LE PARTI.

3. IL COLLEGIO ARBITRALE DETERMINERA' COME RIPARTIRE LE SPESE DELL'ARBITRATO TRA LE PARTI.

4. LA SOPPRESSIONE COSI' COME PURE L'INTRODUZIONE NELLO STATUTO DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, DEVONO ESSERE APPROVATE DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE. I SOCI ASSENTI O DISSENZIENTI POSSONO, ENTRO I NOVANTA GIORNI SUCCESSIVI, ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO.

TITOLO VIII - CLAUSOLA DI RINVIO

ART. 42 - DISPOSIZIONE FINALE

1. PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI FA RIFERIMENTO ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 2.500.090,00

Sottoscritto: 2.500.090,00

Versato: 2.500.090,00

Azioni

Conferimenti in altra forma

Numero azioni: 29.000

Valore: 86,00 Euro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO
SI PRECISA CHE IL VALORE NOMINALE DI OGNI AZIONE E' DI 86,21 EURO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

LA SOCIETA', CON DELIBERA DEI SOCI ASSUNTA IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA, POTRA' EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI, CONVERTIBILI O NON, DETERMINANDONE IL RENDIMENTO, LE MODALITA' DI RIMBORSO, L'EVENTUALE FACOLTA' DI CONVERSIONE ED I RELATIVI TERMINI, PRECISANDO - IN TAL CASO - L'ENTITA' DEL CAPITALE SOCIALE OTTENIBILE DALLA CONVERSIONE DI OGNI OBBLIGAZIONE, COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE NONCHE' DELLE NORME STATUTARIE ED IN PARTICOLARE DI QUELLE CONTENUTE NELL'ART.10.


OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE DOVRA' ESSER DETERMINATO NEL REGOLAMENTO DELL'EMITTENDO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.

COMUNQUE, OVE IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FOSSE CONVERTIBILE O PER LA PARTE DI ESSO CHE FOSSE TALE NON POTRA' ESSER PREVISTA UNA MODALITA' DI COLLOCAZIONE CHE NON PREVEDA L'OPZIONE IN FAVORE DEI SOCI IN DIRETTA SULLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUN SOCIO POSSEDUTA.

DETTA OPZIONE DOVRA' POI COMUNQUE OPERARE IN FAVORE DEI SOCI ESERCENTI TALE DIRITTO SU TUTTE LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EVENTUALMENTE RIMASTE INOPTE.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/07/2023



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
COMUNE DI VELLETRI 01001051000	13.214	1.139.183,25		proprietà'
COMUNE DI ALBANO LAZIALE 02144461007	13.213	1.139.097,04		proprietà'
COMUNE DI LARIANO 02146341009	1.705	146.979,43		proprietà'
COMUNE DI GENZANO 02242320584	868	74.830,28		proprietà'

Patti parasociali

Trasferimento azioni o partecipazioni:

LE AZIONI SONO TRASFERIBILI SOLO AI SOCI OVVERO AGLI ENTI PUBBLICI CHE AFFIDINO ALLA SOCIETA' LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CUI SONO TITOLARI.

IL SOCIO CHE INTENDESSE ALIENARE IN TUTTO OD IN PARTE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AZIONARIA, SARA' TENUTO A FORMALIZZARE LA PROMESSA DI TRASFERIMENTO IN FORMA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI CESSIONE DI AZIONI SOTTOPOSTO ALLE CONDIZIONI SOSPENSIVE IL CUI AVVERARSI SARA' COSTITUITO, OLTRE CHE DAL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI APPRESSO, DALL'INTERVENUTO GRADIMENTO ALL'INGRESSO DELL'ASPIRANTE SOCIO NELLA COMPAGINE SOCIALE, DA PARTE DI TANTI SOCI PORTATORI DI AZIONI RAPPRESENTANTI ALMENO IL 51% DEL CAPITALE SOCIALE. IL MANCATO GRADIMENTO ALL'INGRESSO DEL NUOVO SOCIO DOVRA' ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO E POTRA' ESSERE FONDATA ESCLUSIVAMENTE SU RAGIONI DI INCOMPATIBILITA' CON LA TUTELA E DEL SUPERIORE INTERESSE PUBBLICO INTRINSECO ALL'OGGETTO SOCIALE RELATIVO ALLA PRODUZIONE, EROGAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI.

IL DIRITTO DI PRELAZIONE E' ESCLUSO SULLE AZIONI DI PROPRIETA' DEI COMUNI SOCI QUALORA IL TRASFERIMENTO AVVENGA TRA COMUNI STESSI.

IN PARTICOLARE:

10.1) IL MEDESIMO SOCIO ASPIRANTE CEDENTE SARA' OBBLIGATO A NOTIFICARE PER IL TRAMITE DI UFFICIALI GIUDIZIARI A CIASCUNO DEI SOCI L'APPENA DETTO CONTRATTO PRELIMINARE CONDIZIONATO, IN CUI - A PENA DI NULLITA' - DOVRANNO ESSERE INDIVIDUATI IL NOMINATIVO DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE E TUTTI GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROMESSA COMPRAVENDITA.

10.2) IL DIRITTO DI PRELAZIONE ALL'ACQUISTO SPETTERA' IN DIRETTA PROPORZIONE IN RIFERIMENTO ALLA PARTECIPAZIONE GIA' POSSEDUTA, CALCOLATA NON SULL'INTERO CAPITALE SOCIALE MA SULLA SOMMA DELLE AZIONI PORTATE DA TUTTI I SOCI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE POSSEDUTE DALL'ASPIRANTE VENDITORE.

10.3) IL DIRITTO DI PRELAZIONE SI ESTENDERA' AUTOMATICAMENTE FRA I SOLI ASPIRANTI ACQUIRENTI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE AZIONI PROPOSTE AGLI ALTRI SOCI CHE ABBIAMO RINUNCIATO OD OMESSO IL TEMPESTIVO ESERCIZIO DEL DIRITTO NEI MODI,

NEI TERMINI E CON I LIMITI QUI DI SEGUITO INDICATI.

10.4) NEI CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI CIASCUNO DEI DESTINATARI DOVRA' MANIFESTARE AL PROPONENTE LA PROPRIA VOLONTA' O MENO DI PROCEDERE ALL'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE A CORRISPETTIVO ANCHE DIVERSO DA QUELLO PROSSIMO AD OTTENERSI CON TERZI, MA IN ENTITA' ALMENO PARI ALLA PROPORZIONALE QUOTA DI PATRIMONIO NETTO CIVILISTICAMENTE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PIU' RECENTE BILANCIO APPROVATO. L'INTERESSATO ALL'ACQUISTO, NEL TESTO DI DETTA COMUNICAZIONE, DOVRA' PRECISARE SE IL PROPRIO INTERESSE E' LIMITATO ALLA SOLA PROPORZIONALE QUOTA SPETTANTE IN PRELAZIONE, OPPURE SIA ESTESO ALL'ULTERIORE QUOTA DA CALCOLARE AD EFFETTO DEL MANCATO ESERCIZIO ALLA PRELAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI AVENTI DIRITTO CHE EVENTUALMENTE VI AVESSERO RINUNCIATO.

10.5) ENTRO TRENTA GIORNI DALLO SPIRARE DEL SOPRA DETTO TERMINE OGNI ASPIRANTE ACQUIRENTE DOVRA' ESSER RESO EDOTTO DALL'ASPIRANTE VENDITORE SULLA QUOTA CHE - AD EFFETTO DELLE COMUNICATE VOLONTA' DI ACQUISTARE - DOVRA' FORMARE OGGETTO DI SINGOLI ATTI DI CESSIONE DI TRASFERIMENTO DI AZIONI.

10.6) PER L'IPOTESI IN CUI, IN CONSEGUENZA DELLE VOLONTA' MANIFESTATE DA PARTE DI CIASCUN AVENTE DIRITTO ALLA PRELAZIONE, NON SI RAGGIUNGESSE L'INTERO NUMERO DELLE AZIONI OFFERTE IN VENDITA E, NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, ALCUN ASPIRANTE ACQUIRENTE AVESSE MANIFESTATO ALL'ASPIRANTE VENDITORE LA VOLONTA' DI ESTENDERE IL PROPRIO ACQUISTO ALL'ULTERIORE NUMERO DI AZIONI A COMPLETAMENTO DEL PACCHETTO PROPOSTO IN VENDITA, LA PARTE ASPIRANTE VENDITRICE RIMARRA' LIBERA DA OGNI VINCOLO DI PRELAZIONE E QUINDI DI CEDERE SALVO L'AVVERAMENTO DELL'ULTERIORE CONDIZIONE DEL GRADIMENTO (DI CUI APPRESSO) AL GIA' IDENTIFICATO SOGGETTO TERZO ENTRO I SUCCESSIVI NOVANTA GIORNI, LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AZIONARIA COME SOPRA OFFERTA.

10.7) DECORSO TALE TERMINE SENZA CHE SI SIA PERFEZIONATA LA VENDITA, QUALORA IL TITOLARE DELLE AZIONI MANTENESSE LA VOLONTA' DI CESSIONE, DOVRA' DI NUOVO PROMUOVERE DALL'INIZIO LA SU ESTESA PROCEDURA DI PRELAZIONE.

10.8) LE PROMESSE DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA CHE RISULTASSERO ESEGUIBILI IN FAVORE DI TERZI PER MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE COME SOPRA SPECIFICATO, RIMARRANNO COMUNQUE CONDIZIONATE DALL'OTTENIMENTO DEL GRADIMENTO ALL'INGRESSO DELL'ASPIRANTE SOCIO NELLA COMPAGINE SOCIALE CHE, ENTRO TRENTA GIORNI DALL'ACCERTAMENTO DEL MANCATO ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DOVRA' MANIFESTARE CON VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO IL 51% (CINQUANTUNO PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE.

10.9) QUALORA NEL PREDETTO TERMINE GLI AVENTI DIRITTO NON MANIFESTASSERO ALCUNA VOLONTA', OPPURE ESPRIMESSERO IL LORO GRADIMENTO, IL SOCIO ASPIRANTE CEDENTE POTRA' ESEGUIRE IL NOTIFICATO CONTRATTO PRELIMINARE, STIPULANDO LA VENDITA DELLE AZIONI NEGLI ESATTI MODI E TERMINI IVI INDICATI.

10.10) LE DISPOSIZIONI SOPRA ESPOSTE SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI OPZIONE SU DELIBERATI AUMENTI DI CAPITALE O DIRITTI DI CONVERSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI.

10.11) OVE INVECE NON INTERVENISSE IL GRADIMENTO, PER IL SOCIO CHE ASPIRI ALL'USCITA DALLA COMPAGINE SOCIALE RIMARRA' IL LEGGITTIMO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DI CUI AL SUPERIORE ART.6. QUALORA IL TRASFERIMENTO VENISSE ESERCITATO IN VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI SOPRA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI NON ISCRIVERE DETTO TRASFERIMENTO NEL LIBRO DEI SOCI ED IL TRASFERIMENTO E' COMUNQUE INEFFICIENTE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'.

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 20/07/2023
pratica con atto del 21/06/2023

capitale sociale

Proprieta'

COMUNE DI VELLETRI

Data deposito: 20/07/2023

Data protocollo: 20/07/2023

Numero protocollo: RM-2023-347540

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
2.500.090,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Quota composta da: 13.214 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.139.183,25 Euro

Codice fiscale: 01001051000

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Quota composta da: 13.213 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.139.097,04 Euro
Codice fiscale: 02144461007
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI LARIANO

Quota composta da: 1.705 azioni ordinarie
pari a nominali: 146.979,43 Euro
Codice fiscale: 02146341009
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI GENZANO

Quota composta da: 868 azioni ordinarie
pari a nominali: 74.830,28 Euro
Codice fiscale: 02242320584
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMUNE DI GENZANO DI ROMA**
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

ROSSI PAOLO

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

MIDEI MAURO

Consigliera

TADDEI MONICA

Consigliera

SINOPOLI CHIARA

Consigliere

NAPOLEONI MARCO

**Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione**

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

ROSSI PAOLO

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 25/11/1972
Codice fiscale: RSSPLA72S25H501T
ROMA (RM)
PIAZZALE EUGENIO MORELLI 8 CAP 00151

carica

consigliere
Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'UNANIMITA' ATTRIBUISCE I POTERI AL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 28 DELLO STATUTO. IN PARTICOLARE, AL PRESIDENTE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI E IN GIUDIZIO E LO STESSO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, NONCHE' TUTTE QUELLE DI VOLTA IN VOLTA DELEGATEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Amministratore Delegato

MIDEI MAURO

Nato a VELLETRI (RM) il 19/10/1963

Codice fiscale: MDIMRA63R19L719C

domicilio

VELLETRI (RM)

VIA ACQUA LUCIA 64 CAP 00049

carica

consigliere

Data atto di nomina: 05/08/2022

Data iscrizione: 04/10/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

carica

amministratore delegato

Data atto di nomina: 19/09/2022

Data iscrizione: 24/10/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

poteri

VENGONO CONFERITI ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI:

A) TRATTARE E STIPULARE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEGOZI RITENUTI NECESSARI O ANCHE SOLAMENTE OPPORTUNI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA, PUBBLICA O PRIVATA; NON RIENTRANO NEI POTERI SOPRA MENZIONATI I NEGOZI DI SEGUITO RIPORTATI, DA CONSIDERARSI ESTRANEI AL CORSO ORDINARIO DEGLI AFFARI DELLA SOCIETA':
- L'ACQUISTO O LA CESSIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA, A QUALUNQUE TITOLO, DELL'AZIENDA SOCIALE O DI UN RAMO DI ESSA;

B) ASSUMERE, PROMUOVERE, TRASFERIRE E LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI ED OPERAI STABILENDONE LE MANSIONI, LE QUALIFICHE, LE RETRIBUZIONI, LE CAUZIONI E LE LIQUIDAZIONI; NOMINARE CONSULENTI DI QUALUNQUE SPECIE DETERMINANDONE COMPENSI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, TRATTATIVE SINDACALI E STIPULARE ACCORDI CONTRATTUALI E SOTTOSCRIVERE PROCURE LEGALI GIUDIZIARIE;

C) STIPULARE ACQUISTI, VENDITE E PERMUTE, NOLEGGI LEASING PER BENI MOBILI, MACCHINARI E MERCI; AUTOVEETTURE ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO, COMPRESI QUELLI SOGGETTI AD IMMATRICOLAZIONE PRESSO IL P.R.A. CON FACOLTA' DI PORRE IN ESSERE OGNI ATTO A CIO' NECESSARIO E/O CONSEGUENTE;

D) NOMINARE LE COMMISSIONI E BANDIRE E SOTTOSCRIVERE LE GARE D'APPALTO;

E) STIPULARE:

1. CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI SUB LOCAZIONE, DI AFFITTO E SUB AFFITTO;
2. CONTRATTI DI SPEDIZIONE E TRASPORTO DI PERSONE O COSE NEI LIMITI SOPRA RIPORTATI;
3. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER QUALUNQUE RISCHIO, COMPRESI QUELLI DEI COMPONENTI DEL C.D.A.;

F) RISCOUTERE CREDITI, MANDATI DI PAGAMENTO, ASSEGNI, VAGLIA PER QUALSIASI TIPO EMESSI A NOME DELLA SOCIETA'; ACCETTARE CESSIONI DI CREDITO "PRO-SOLUTO" E "PRO-SOLVENDO"; EFFETTUARE DELEGAZIONI E PROVVEDERE A PAGAMENTI, NONCHE' LIBERATORIE SU INCASSI GIA' AVVENUTI;

G) COMPIERE E SVOLGERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA COMUNI, DEGLI ENTI PUBBLICI NONCHE' PRESSO GLI UFFICI POSTALI, DOGANALI, FERROVIARI E DELLE IMPRESE DI TRASPORTO ED IN GENERE PRESSO QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO, CON FACOLTA' DI ESIGERE SOMME, VALORI, MANDATI DI PAGAMENTO, TITOLI DI QUALSIASI SORTA, INTERESSI, RICEVERE RIMBORSI, VINCOLARE E RITIRARE DEPOSITI E CAUZIONI DI OGNI SPECIE E PERTINENZA DELLA SOCIETA', RILASCIANDO QUIETANZE IN NOME E PER CONTO DELLA STESSA, RITIRARE MERCI, PACCHI, PLICHI, CORRISPONDENZA ANCHE RACCOMANDATA OD ASSICURATA E QUANTO ALTRO DI SPETTANZA DELLA SOCIETA', PER QUALSIASI TIPO CON ESONERO DEGLI UFFICI SOPRA INDICATI;

H) SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' QUALSIASI ISTANZA AI COMPETENTI UFFICI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI, ANCHE NON PUBBLICI, PER OTTENERE, RELATIVAMENTE A QUALSIASI OGGETTO ED IMPORTO, CONCESSIONI,

AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, NULLAOSTA, FIRMANDO I PROGETTI E GLI ALTRI DOCUMENTI RICHIESTI, ACCETTANDO GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CHE VENGONO IMPOSTI FIRMANDO I RELATIVI FOGLI DISCIPLINARI, ATTI DI SOTTOMISSIONI CERTIFICATI DI COLLAUDO ED IN GENERE COMPIENDO TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI ALLO SCOPO;
I) APRIRE E GESTIRE RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARI A FIRMA SINGOLA E CON FACOLTA' DI DELEGA A TERZI;
J) EMETTERE E VERSARE ASSEGNI O COMUNQUE PRELEVARE O DEPOSITARE DAI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI DELLA SOCIETA' A VALERE SIA SU DISPONIBILITA' LIQUIDE SIA SU LINEE DI CREDITO. POTRA' INOLTRE, ANALOGAMENTE A QUANTO SOPRA, PRESTARE, E PER QUALSIASI SCADENZA, ACCETTARE EFFETTI CAMBIARI, E TRATTE O GIRATI A FAVORE DELLA SOCIETA';
K) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE- TECNICO, AMMINISTRATIVO E PRODUTTIVO AD ESCLUSIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
L) SONO ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO TUTTI I POTERI IN CARICO AL DATORE DI LAVORO PREVISTI DALL'ART.18 DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I..
SI PRECISA CHE I POTERI DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SONO GESTITI DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO. IL C.D.A. CONFERMA CHE LA SUDETTA CARICA DECADRA' PARIMENTI ALLE ALTRE, AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO.

Consigliera

TADDEI MONICA

domicilio

Nata a VELLETRI (RM) il 01/03/1976
Codice fiscale: TDDMNC76C41L719K
VELLETRI (RM)
VIALE SALVO D'ACQUISTO 169 CAP 00049

carica

consigliera
Data atto di nomina: 12/09/2022
Data iscrizione: 05/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Consigliera

SINOPOLI CHIARA

domicilio

Nata a ROMA (RM) il 23/06/1982
Codice fiscale: SNPCHR82H63H501F
ALBANO LAZIALE (RM)
VIA LEGIONE PARTICA 29 CAP 00041

carica

consigliera
Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Consigliere

NAPOLEONI MARCO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1969
Codice fiscale: NPLMRC69C19H501C
ALBANO LAZIALE (RM)
PIAZZA GAETANO DONIZETTI 8/A CAP 00041

carica

consigliere
Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	GIORGI REMO
Sindaca	IOVINO MICHELINA
Sindaco	BIAGI FABIO
Sindaco Supplente	LAURI ANDREA
Sindaca Supplente	PETRUCCIOLI PAMELA
Revisore Unico	MASCETTI ARTURO

Organi di controllo collegio sindacale

Numero in carica: 5
Durata in carica: fino approvazione del bilancio
Data fine carica: 31/12/2024

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

GIORGI REMO

domicilio

Nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 06/01/1966
Codice fiscale: GRGRME66A06A132B
ALBANO LAZIALE (RM)
VIA MASTRO DI CASA 19 CAP 00041

carica

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Numero: 138224
Data: 08/11/2005
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaca

IOVINO MICHELINA

domicilio

Nata a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 24/02/1962
Codice fiscale: VNIMHL62B64H931P
OTTAVIANO (NA)
VIA GIUGLIANI 24 CAP 80044

carica

sindaca
Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Numero: 96681
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

BIAGI FABIO

domicilio

Nato a VELLETRI (RM) il 22/09/1965
Codice fiscale: BGIFBA65P22L719G
LARIANO (RM)
VIA NAPOLI 17 CAP 00076

carica

sindaco

Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Sindaco Supplente

LAURI ANDREA

domicilio

Nato a POMPEI (NA) il 18/01/1973
Codice fiscale: LRANDR73A18G813D
CISTERNA DI LATINA (LT)
VIA CIVITONA 43 CAP 04012

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

registro revisori legali

Numero: 130582
Data: 17/10/2003
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaca Supplente

PETRUCCIOLI PAMELA

domicilio

Nata a ROMA (RM) il 27/05/1983
Codice fiscale: PTRPML83E67H501S
ROMA (RM)
VIA ALFREDO BACCARINI 32 CAP 00179

carica

sindaca supplente

Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

registro revisori legali

Numero: 162041
Data: 22/02/2011
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Revisore Unico

MASCETTI ARTURO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 30/05/1962
Codice fiscale: MSCRTR62E30H501J
VELLETRI (RM)
VIA ARIANA 34 CAP 00049

carica

revisore unico

Data atto di nomina: 05/08/2022
Data iscrizione: 04/10/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

registro revisori legali

Numero: 36283
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	94
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	28/12/2010
Attività prevalente	RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI
Certificazioni	Qualità, Ambientale, Salute e sicurezza sul lavoro

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 28/12/2010

attività prevalente esercitata dall'impresa

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

attività esercitata nella sede legale

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

attività secondaria esercitata nella sede legale

DAL 27/07/2018: LAVORAZIONI AGROMECCANICHE PER CONTO TERZI

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 01.61 - attività di supporto alla produzione vegetale
Importanza: secondaria Registro Imprese

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/02/2024)

Numero certificato: IS-1017-01
Data di prima emissione: 13/10/2017
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DASA RÄGISTER S.P.A.
Codice fiscale: 01877110591
Schema di Accredimento:
SCR - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Salute E Sicurezza Sul Lavoro
Norma di riferimento: UNI ISO 45001:2018 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Settori certificati:
39 - Altri Servizi Sociali

Numero certificato: IE-0612-01
Data di prima emissione: 19/06/2012
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DASA RÄGISTER S.P.A.
Codice fiscale: 01877110591
Schema di Accredimento:
SGA - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Ambientale
Norma di riferimento: UNI EN ISO 14001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Settori certificati:
39 - Altri Servizi Sociali

Numero certificato: IQ-0612-01
Data di prima emissione: 01/06/2012
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: DASA RÄGISTER S.P.A.
Codice fiscale: 01877110591
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
39 - Altri Servizi Sociali

denuncia attività

Denuncia inizio attività o comunicazione
in data 23/12/2010
presentata presso ministero dell'ambiente

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	91	93	98	94
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	91	93	98	94

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	1	1	1	1

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%

Distribuzione per Orario di lavoro


(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Pieno	99%	99%	99%
Tempo Parziale	1%	1%	1%

Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
--	-------------	--------------	---------------



Addetti nel comune di VELLETRI (RM)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	91	93	98	94
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	91	93	98	94

Albi e Ruoli

Albo Autotrasportatori

Numero: 637/10
Provincia: RM
Data: 28/12/2010
Ente: MINISTERO DEI TRASPORTI

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Numero iscrizione: RM/000600
Iscritta nella sezione di: ROMA

Categoria: 1 ordinaria - raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

Data inizio: 18/07/2012

Data scadenza: 21/06/2027

Classe: b - popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti - e relativamente a spazzamento meccanizzato: classe b

Classe: b - popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti - e relativamente a centri di raccolta: classe b

Classe: b - popolazione complessivamente servita inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti - non puo esercitare lattivita di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi dacqua

Categoria: 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Data inizio: 18/07/2012

Data scadenza: 21/06/2027

Classe: f - quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Categoria: 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Data inizio: 12/10/2016

Data scadenza: 13/10/2026

Classe: d - quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

8 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. RM/2

VIA VIVALDI 44 ALBANO LAZIALE (RM) CAP 00041

Unita' Locale n. RM/3

VIA GARIBALDI 314 LARIANO (RM) CAP 00076

Unita' Locale n. RM/4

VIA DEGLI ARTIGIANI 21 GENZANO DI ROMA (RM) CAP 00045

Unita' Locale n. RM/2

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Sede Operativa

Data apertura: 28/12/2010

ALBANO LAZIALE (RM)

VIA VIVALDI 44 CAP 00041

RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unita' Locale n. RM/3

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Sede Operativa

Data apertura: 01/06/2016

LARIANO (RM)

VIA GARIBALDI 314 CAP 00076

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unita' Locale n. RM/4

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Sede Operativa

Data apertura: 01/01/2022

GENZANO DI ROMA (RM)

VIA DEGLI ARTIGIANI 21 CAP 00045

RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI

Codice: 38.11 - raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

06/12/2023